

TRIBUNALE DI CROTONE
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice del Lavoro, D.ssa Wanda Romanò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.363 R.G.A.C. per l'anno 2003

TRA

GIUNGATO ALFREDO e NICOLETTA ALDO, elettivamente domiciliati in Crotona, Corso Mazzini, presso lo studio dell'Avv. Domenico Pitingolo che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso in riassunzione

Ricorrenti

CONTRO

CURATELA FALLIMENTARE SOCIETA' GENERALE GROUP S.p.a., in persona del Curatore, Dott. Luigi Labonia, elettivamente domiciliato in Crotona, alla Via XXV Aprile n.62, presso lo studio dell'Avv. Manuela Rizzo che lo rappresenta e difende in forza di autorizzazione del G.D. del 7.07.04 e di procura a margine della memoria difensiva

Resistente

Oggetto: impugnativa licenziamento

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria il 28.02.03, i ricorrenti in epigrafe indicati adivano il Giudice del Lavoro esponendo di essere stati assunti alle dipendenze della Società Generale Granaria S.p.a., Giungato Alfredo

dal 15.01.01 con mansioni di autista e Nicoletta Aldo dal 18.02.97 con mansioni di manovale.

In particolare, deducevano che in data 30.12.02 avevano ricevuto comunicazione di licenziamento per giusta causa con decorrenza immediata, motivato con riferimento all'asserito rifiuto di consegnare la merce ai clienti ed in verità conseguente alla loro legittima pretesa di corresponsione della tredicesima mensilità.

Tanto premesso, chiedevano che si dichiarasse la nullità del suddetto licenziamento, da essi tempestivamente impugnato, per insussistenza della giusta causa, con conseguente reintegra nel posto di lavoro in precedenza occupato ex art.18 lg. n.300/70. In via gradata, chiedevano la riassunzione nel posto di lavoro o, in mancanza, il risarcimento del danno ex art.2 lg. 108/90, con vittoria delle spese di lite.

La società datrice, benché ritualmente citata, rimaneva contumace.

In corso di causa, a seguito della dichiarazione resa dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 21.04.04 in ordine all'intervenuta dichiarazione di fallimento della Società Generale Granaria S.p.a., questo giudicante dichiarava l'interruzione del giudizio.

Con ricorso in riassunzione depositato in Cancelleria in data 27.05.04 e notificato alla Curatela Fallimentare della Società Generale Group S.p.a. (già Società Generale Granaria S.pa.) i ricorrenti chiedevano la prosecuzione del giudizio, nel quale si costituiva la Curatela resistente eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale del giudice adito, avendo la domanda ad oggetto richieste risarcitorie rientranti nella "vis attractiva" del Tribunale Fallimentare ai sensi dell'art.24 l.fall.

Nel merito eccepiva l'infondatezza dell'avversa pretesa, della quale chiedeva, pertanto, il rigetto con vittoria di spese.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata prova testimoniale, la causa veniva discussa all'udienza del 22.02.06, in esito alla quale era decisa come da dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, in ordine all'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito sollevata dalla parte resistente, va rilevato che per consolidato orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso da questo giudicante, le pronunce di mero accertamento (es. in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro, ovvero del diritto ad una determinata qualifica) e le pronunce costitutive (es. annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro, così come le questioni inerenti a condotta antisindacale) sono di competenza del giudice lavoro; mentre le domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento del rapporto di lavoro o di declaratoria di illegittimità del licenziamento, aventi funzione strumentale, subiscono l'attrazione nel foro fallimentare (ex plurimis, cfr. Cass. 3.03.03, n.3129; Cass. 7.06.01, n.7738; Cass. 22.06.00, n.8514).

In più occasioni, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso di licenziamento intimato da una impresa successivamente fallita, la competenza funzionale del giudice del lavoro è limitata alla domanda diretta ad ottenere l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art.18 della legge n.300 del 1970, mentre per le pretese creditorie proposte in correlazione alla declaratoria di illegittimità del

licenziamento stesso è funzionalmente competente il tribunale fallimentare in base al combinato disposto degli artt. 24, 52 e 93 della legge fallimentare (cfr. Cass. 12.05.97, n.4146; Cass, 15.05.00, n.7075).

Premesso, inoltre, che la cessazione dell'attività aziendale non esclude di per sé la tutela reintegratoria del lavoratore che sia stato licenziato illegittimamente, non costituendo, infatti, il fallimento del datore di lavoro giusta causa di risoluzione del rapporto (art.2119 c.c.) che, in teoria, potrebbe proseguire in caso di esercizio provvisorio dell'impresa, anche nel caso di cessazione dell'attività, la competenza del giudice del lavoro, con riguardo alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento e l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, non trova deroga in favore del tribunale fallimentare (Cass. 15.05.02, n.7075; Cass.18.08.99, n.8708).

Quanto al merito, ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.

Ed invero, il licenziamento odiernamente impugnato è stato comminato per giusta causa, in relazione agli avvenimenti del 30.12.02 ed in particolare in base all'asserito rifiuto da parte dei ricorrenti di consegnare la merce ai clienti, adducendo come pretesto il mancato pagamento della tredicesima mensilità, con conseguente grave danno di immagine ed economico per la società.

Tuttavia, dall'esperita istruttoria è emersa una diversa ricostruzione dei fatti di causa.

I testi escussi, infatti, hanno pienamente confermato le circostanze dedotte in ricorso e cioè che la mattina del 30.12.02 i ricorrenti, alla presenza del magazziniere Brasacchio Francesco, erano pronti a partire

con i camions già carichi della merce da consegnare ai clienti, con abbigliamento da lavoro e muniti delle bolle di accompagnamento, quando, ultimato il carico, chiesero alla segretaria Mancuso Francesca di poter avere un colloquio con l'Esposito in ordine al pagamento della tredicesima mensilità, quale emolumento che non era stato mai loro corrisposto.

Tale colloquio ebbe luogo nel piazzale della sede, con conseguente decisione dell'Esposito di far rientrare i camions nel magazzino, mentre i ricorrenti rimasero a lungo fuori dal cancello, ritornando anche il giorno dopo, ma inutilmente (cfr. deposizioni testi Brasacchio Francesco e Mancuso Francesca che in particolare riferisce: “..il giorno dopo l'Esposito mi fece preparare le lettere di licenziamento e da ciò capii che era avvenuto per la discussione del giorno prima”).

Nella medesima prospettiva si pongono le dichiarazioni rese dal teste Fantasia Amedeo che, in qualità di responsabile dell'Ufficio Vertenze Legali CGIL, ha confermato di aver tentato una mediazione con il datore di lavoro nel dicembre 2002 per il pagamento ai ricorrenti della tredicesima mensilità, ma di aver riscontrato sul fronte datoriale un atteggiamento di chiusura.

Ebbene, essendo demandato al giudice il compito di verificare la sussistenza della giusta causa, tenendo conto della natura del singolo rapporto, delle mansioni espletate, del grado di fiducia connesso al rapporto, dell'intensità dell'elemento intenzionale (Cass. 23.4.90, n.3357; Cass. 30.5.90, n.5006), nel caso di specie deve rigorosamente escludersi che la rivendicazione di un emolumento legittimamente spettante al lavoratore valga a costituire giusta causa del recesso datoriale.

Tanto premesso, dunque, deve essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato ai ricorrenti in data 30.12.02.

Quanto alla tutela applicabile, deve farsi riferimento all'art.18, comma 1, lg. n.300/70, come modificato dall'art.1 lg. 11.05.90, n.108, considerato che la parte resistente non ha fornito idonea prova in giudizio del non raggiungimento dei limiti dimensionali ivi previsti.

E ciò in conformità al principio espresso dalle Sezione Unite Civili della Corte di cassazione, sentenza 15 dicembre 2005-10 gennaio 2006 n.141, con la quale il contrasto emerso al riguardo in seno alla Sezione Lavoro della Corte è stato risolto nel senso che incombe sul datore di lavoro, non importa se attore o convenuto in giudizio, l'onere di provare l'inesistenza del requisito occupazionale o dimensionale e, dunque, l'impedimento all'applicazione della tutela reale ex art.18.

Pertanto, fatti costitutivi del diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro e, quindi, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità del licenziamento medesimo, mentre le dimensioni occupazionali dell'impresa inferiori ai limiti numerici previsti dall'art.18 della legge 300/70 costituiscono, insieme al motivo del recesso, fatti impeditivi del diritto soggettivo dedotto in giudizio dal lavoratore, per cui devono essere provati dal datore di lavoro, anche perché l'onere della prova delle dimensioni occupazionali renderebbe difficile l'esercizio del diritto del lavoratore che, diversamente dal datore, non dispone dei dati idonei a provare tale circostanza.

E' ben vero, tuttavia, che nel caso di specie la cessazione dell'attività, anche in forma provvisoria, impedisce di fatto la reintegrazione nel posto

di lavoro, con la conseguenza che l'unica tutela accordabile è quella risarcitoria (cfr. Cass. 4.04.98, n.3522).

Pertanto, in applicazione dei principi sopra illustrati ed al fine della utile determinazione dei crediti risarcitori, deve essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'illegittimo licenziamento, commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento (30.12.02) fino alla dichiarazione di fallimento, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato ai ricorrenti in data 30.12.02;
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'illegittimo licenziamento, commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento (30.12.02) fino alla dichiarazione di fallimento, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo,
- condanna la Curatela resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in complessivi € 1.500,00 in favore di ciascun ricorrente, di cui € 800,00 per diritti ed il resto per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa se dovuta, con il beneficio

della distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore costituito
dei ricorrenti.

Crotone, 22.02.06

Il G.L.

Dott.ssa Wanda Romanò